



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
14 DICEMBRE 2016, N.60

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016: nuove disposizioni per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 60 del 14 Dicembre 2016

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016: nuove disposizioni per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del*

territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)." convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all'articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Vista, infine, la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)"* e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;*
- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”;*
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.” e successive modifiche ed integrazioni;*
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- n. 11 del 20 febbraio 2014 *“Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”;*
- n. 32 del 28 aprile 2014 *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;*
- n. 33 del 28 aprile 2014 *“Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”;*
- n. 15 del 14 Aprile 2015 *“Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.”;*
- n. 51 del 26 novembre 2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.”;*
- n. 13 del 21 marzo 2016 *“Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015” :*
- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di*

contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014.”

Preso atto che con l’ordinanza n. 13/2016 sono stati prorogati i termini al 30/04/2016 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Preso atto che l’ordinanza n. 14/2016 ha fornito nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016 ed ha fornito indicazioni precise e restrizioni dei casi per i quali è possibile presentare le suddette domande di contributo entro il 31/12/2016.

Rilevato che risulta evidente la necessità di consentire un’ulteriore proroga per permettere il deposito delle domande di contributo relativamente ad edifici che comprendono delle abitazioni principali al fine di garantire il rientro della popolazione ancora in assistenza;

Dato atto che, a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, non è più necessario concedere a partire dal primo gennaio 2017 ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” contributi risarcitori alle imprese relativamente a danni da queste subiti con riferimento a edifici e/o unità immobiliari danneggiati.

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per il deposito delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 al 31 ottobre 2017 e per quelle relative all’ordinanza n. 60/2013 al 30 giugno 2017.

Sentito nella seduta del 11 novembre 2016 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Di apportare le seguenti modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016:

Articolo 1

Modifiche agli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 14/2016

1. Gli articoli 1, 2 e 3 sono abrogati e sono sostituiti dal seguente articolo:

"Articolo 1

**Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi delle
ordinanze commissariali nn. 51/2012 e 86/2012**

1. *Il termine per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 relative ad edifici composti, alla data del sisma:*
 - a) *da almeno una abitazione principale o un'unità immobiliare sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma;*
 - b) *da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, e formalmente costituiti in condominio o in consorzio in data antecedente al deposito della domanda di contributo;**è prorogato al 31/10/2017 fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 3.*
2. *Per impresa, ai fini della presente Ordinanza, si intende quella attiva alla data del sisma in settori diversi da quello della produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.*
3. *Il termine di ultimazione dei lavori per edifici o UMI contenenti almeno una unità immobiliare di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 31 gennaio 2018.*
4. *Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, non*

formalmente costituiti in condominio (condominio di fatto) o in consorzio oppure a proprietà indivisa (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 viene riaperto e le domande di contributo potranno essere depositate entro il 31/10/2017 fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 3. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni previste nell'articolo 2.

5. *La proroga al 31/10/2017 per gli edifici di cui al comma 4 si applica anche nel caso della presenza nell'edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.*
6. *Nel caso in cui l'edificio sia composto anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Il termine di ultimazione dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 28 febbraio 2018 ed entro tale data dovrà essere consegnata al Comune anche tutta la documentazione a consuntivo indicata nelle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Tale termine è valido anche nel caso in cui la suddetta unità immobiliare faccia parte di una UMI.”*

Articolo 2

Modifiche all'articolo 4 dell'ordinanza n. 14/2016

1. L'articolo 4 viene sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 2

Contributi per finiture interne

“1. Per le domande di contributo relative agli edifici di cui all'articolo 1, depositate ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 successivamente al 30/04/2016, ma comunque entro il 31/10/2017, non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna di cui al comma 5 dell'art. 3 della stessa ordinanza n. 51/2012 ed al comma 7 dell'art. 3 della stessa ordinanza n. 86/2012 delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sede di un'attività produttiva attiva.

2. *Il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne di cui al comma 1 comporta la decadenza dagli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 e smi."*

Articolo 3

Modifiche all'articolo 5 dell'ordinanza n. 14/2016

2. L'articolo 5 viene sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 3

UMI costituite da edifici composti da unità immobiliari di proprietà di persone fisiche e di imprese

1. *Il termine per il deposito delle domande di contributo di UMI già perimetrare dai comuni alla data del 23 marzo 2016 è prorogato al 30/06/2017 qualora almeno uno degli edifici che le costituiscono abbia i requisiti richiesti dall'articolo 1 per la suddetta proroga.*
2. *Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/06/2017, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce la UMI.*
3. *Nel caso di domande depositate dopo il 30/04/2016 non è comunque riconosciuto il contributo per le opere di finitura interna di cui al comma 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 e al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sedi di un'attività produttiva attiva.*
4. *Nel caso di UMI costituite da più edifici di cui uno comprendente esclusivamente unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali né a sedi di attività produttive attive, il contributo che può essere riconosciuto a quest'ultimo edificio è relativo alle sole opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture ed alle opere di finitura esterna connesse agli interventi sulle strutture stesse e sulle parti comuni esterne dell'edificio ed esclusi gli impianti ed il miglioramento dell'efficienza energetica, così da assicurare la continuità strutturale*

preesistente ed il ripristino dell'aspetto architettonico dell'intera UMI ed a condizione che l'intervento sulla UMI sia eseguito in unica fase."

Articolo 4

Modifiche all'articolo 6 dell'ordinanza n. 14/2016

1. L'articolo 6 viene sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 4

Aggregati edilizi

- "1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di un aggregato edilizio costituito ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è prorogato al 31/10/2017 qualora tutti gli edifici che lo compongono abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1 per la suddetta proroga. La presenza di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni non principali e ad attività produttive non attive alla data del sisma non consente la conferma dell'aggregato e la realizzazione dell'intervento unitario. Potranno quindi essere depositate domande di contributo relative esclusivamente ai singoli edifici che possiedono i requisiti stabiliti dall'articolo 1.*
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/04/2016, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce l'aggregato.*
- 3. Nel caso di domande depositate dopo il 30/04/2016 non è riconosciuto il contributo per le opere di finitura interna di cui al comma 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 e al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sedi di un'attività produttiva attiva.*
- 4. Non sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi su edifici costituiti esclusivamente da unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali né a sede di attività produttive attive e per i quali la domanda è depositata dopo il 30/04/2016."*

Articolo 5

Modifiche all'articolo 7 dell'ordinanza n. 14/2016

1. L'articolo 7 viene sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 5

Interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015

1. *Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'ordinanza n. 66/2013 è prorogato al 31/10/2017 qualora l'edificio che ospita le attività o i servizi senza fine di lucro individuati ai sensi del decreto legge n. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012, risponda ai requisiti di cui all'articolo 1 richiesti per la suddetta proroga. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni previste nell'articolo 2.*
2. *Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'ordinanza n. 32/2014 è prorogato al 31/10/2017.*
3. *Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 2 dell'ordinanza n. 33/2014 ed all'articolo 5 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/10/2017 qualora l'edificio interessato dalla delocalizzazione abbia i requisiti richiesti dall'articolo 1 per la suddetta proroga. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni stabilite dall'articolo 2.*
4. *Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 3 dell'ordinanza n. 33/2014 ed all'articolo 2 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/10/2017.*
5. *Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 7 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/10/2017 qualora l'edificio interessato dall'intervento di demolizione alternativo alla delocalizzazione abbia i requisiti richiesti dall'articolo 1 per la suddetta proroga. In tal caso comunque il contributo è riconosciuto anche per le unità immobiliari comprese nell'edificio da demolire che, alla data del sisma, erano destinate ad abitazioni non principali o ad attività produttive non in attività ed il contributo è determinato ai sensi del citato articolo 7 dell'ordinanza n. 15/2015.*
6. *Il termine per il deposito delle domande di contributo di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fissato al 30/06/2017 qualora le unità immobiliari facciano parte di UMI"*

Articolo 6***Modifiche all'articolo 8, 9 e 10 dell'ordinanza n. 14/2016***

1. L'articolo 8 viene rinumerato con il 6;
2. All'art. 6 comma 5, come rinumerato ai sensi del precedente comma 1, le parole "*di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4*" sono sostituite dalle parole "*di cui agli articoli 1 e 2*";
3. Gli articoli 9 e 10 vengono rinumerati rispettivamente con 7 e 8.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.